

Contemperamento fra interesse del minore e diritto del genitore all'identità personale – Cass. n. 4056/2023

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - in genere - Affidamento "superesclusivo" - Condizioni - Contemperamento fra interesse del minore e diritto del genitore all'identità personale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguitimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3

Corte

Cassazione

4056

2023